ADVI1(47(1)(b)) - - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro

ISO IS ortofrutta02 - Programmi Operativi del settore ortofrutticolo Servizi di consulenza e assistenza tecnica

Codice intervento (SM)	ISO IS ortofrutta02
Nome intervento	Programmi Operativi del settore ortofrutticolo Servizi di
	consulenza e assistenza tecnica
Tipo di intervento	ADVI1(47(1)(b)) - servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro
Indicatore comune di output	O.35. Numero di programmi operativi sovvenzionati

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è attivato, nell'ambito dei programmi operativi di OP e AOP, sull'intero territorio nazionale a

beneficio di tutte le Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SETTORIALE DELLA PAC

BOOST(46(g)) incrementare il valore commerciale e la qualità dei prodotti, anche attraverso il miglioramento della loro qualità e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità nazionali o dell'Unione riconosciuti dagli Stati membri

CLIMA(46(f)) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi

COMP(46(c)) potenziare la competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione

CONC(46(b)) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta

CONS(46(i)) incrementare il consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati

EMPL(46(k)) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152

MARKET(46(h)) promozione e commercializzazione dei prodotti

PROD(46(a)) pianificare e organizzare la produzione, adeguare la produzione alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità, ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento, stabilizzare i prezzi alla produzione

PROMO(46(e))

promozione, sviluppo e attuazione:

- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

- iii) di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell'Unione e nazionale;
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione:
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria.

REDE(46(d)) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali, la resilienza ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione

SO3 Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore

SO4 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile

SO5 Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica

SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

SO9 Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici

XCO Obiettivo trasversale di ammodernamento del settore, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice		Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.1	Accrescere la redditività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali	Strategico	Sì
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Sì
E1.12	Promuovere la legalità e il rispetto dei diritti in agricoltura	Complementare	Sì
E1.2	Promuovere l'orientamento al mercato delle aziende agricole	Strategico	Sì
E1.3	Favorire la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali		Sì
E1.6	Promuovere i processi di integrazione e aggregazione delle imprese e dell'offerta	Strategico	In parte
E1.7	Sostenere la creazione ed il consolidamento di filiere locali e dei canali di vendita diretta	Qualificante	Sì

E1.8	Rafforzare i sistemi di certificazione, di qualità riconosciuta e di etichettatura volontaria	Qualificante	Sì
E1.9	Migliorare la penetrazione ed il posizionamento sul mercato	Complementare	Sì
E2.1	Conservare e aumentare capacità di sequestro carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	Qualificante	Sì
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	Strategico	Sì
E2.12	Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo	Qualificante	Sì
E2.13	Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche	Qualificante	In parte
E2.14	Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento	Qualificante	Sì
E2.2	Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	Qualificante	Sì
E2.3	Incentivare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili	Qualificante	In parte
E2.7	Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità natur	Qualificante	Sì
E3.10	Promuovere la conoscenza dei consumatori	Complementare	In parte
E3.14	Rafforzare tecniche e metodi di gestione orientati al riutilizzo dei sottoprodotti	Complementare	Sì
E3.4	Promuovere l'innovazione per la bioeconomia sostenibile e circolare	Complementare	Sì
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali	Complementare	In parte
EA.3	Migliorare l'offerta informativa e formativa	Complementare	Sì

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

R.1 Numero di persone che beneficiano di consulenza, formazione, scambio di conoscenze o che partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sostenuti dalla PAC finalizzati a promuovere l'efficacia dell'attuazione sostenibile in campo economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse

R.10 Percentuale di aziende agricole che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità sovvenzionati dalla PAC

R.11/Ortofrutticoli Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni o gruppi di produttori con programmi operativi in alcuni settori

Ai sensi dell'articolo 43(1), del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, il tipo di intervento nel settore ortofrutticolo è obbligatorio per gli Stati membri con organizzazioni di produttori del settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, quindi anche in Italia.

Lo stesso Regolamento, all'articolo 46 stabilisce l'elenco degli obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (lettere da a) a k)) e il loro collegamento con gli obiettivi specifici elencati all'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE 2021/2115, l'Italia intende perseguire una pluralità di obiettivi di cui all'articolo 46 selezionando uno o più tipi di intervento tra quelli previsti all'articolo 47.

Gli obiettivi di cui all'articolo 46lettere g), h), i) e k)coprono i prodotti freschi e trasformati, mentre quelli elencati nelle restanti lettere riguardano esclusivamente i freschi.

Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (AOP), riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 con un programma operativo approvato.

Requisiti e condizioni di eleggibilità dell'intervento

L'intervento è attuato mediante programmi operativi approvati di OP o AOP riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni di cui all'art.50 del regolamento UE 2021/2115. In particolare:

- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono scegliere per i loro programmi operativi una durata compresa tra tre e sette anni;
- le organizzazioni di produttori e le loro associazioni devono selezionare nei loro programmi operativi obbligatoriamente gli obiettivi settoriali di cui all'articolo 46, lettere b), e) ed f) (concentrazione offerta, ambiente e clima), ai quali si aggiunge l'obiettivo di cui all'articolo 46 lettera d) (ricerca e sviluppo);
- per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi di OP e AOP descrivono gli "*interventi*" selezionati tra quelli indicati nel piano strategico della PAC;
- i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi "interventi" contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 50(7), i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni devono rispettare i seguenti vincoli:

- a) almeno il 15% della spesa prevista riguarda gli interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- b) comprendono almeno tre "azioni" connesse agli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere e) e f);
- c) almeno il 2% della spesa prevista riguarda "*l'intervento*" connesso all'obiettivo di cui all'articolo 46, lettera d);

d) gli "interventi" nell'ambito dei "tipi di interventi" di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), a) non superano un terzo dell'importo totale delle spese nell'ambito dei programmi operativi.

Qualora almeno l'80% dei produttori aderenti a un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui alla precedente lettera b).

Gli interventi che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali perseguono uno degli obiettivi di cui alle lettere da a) ad i) dell'articolo 12 (1) del regolamento delegato 2022/126.

Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento delegato 2022/126 che sono riconducibili, anche se non in maniera esclusiva, agli obiettivi agro-climatico-ambientali, devono essere considerati legati interamente a tali obiettivi e quindi l'intera spesa deve essere contabilizzata nel 2% e nel 15% con riferimento all'articolo 50 (7), punti (a) e (c) del regolamento UE 2021/2115.

Specific design

Di seguito vengono riportati gli interventi relativi al tipo di intervento dell'art. 47 (1) (b) e l'indicazione di quali obiettivi settoriali contribuiscono a raggiungere

Art.47 (1) (b) "Servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;"

Gli interventi di consulenza e assistenza tecnica sono finalizzati a (di seguito lista non esaustiva):

- mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti in fase di produzione;
- supportare operazioni di fusione di OP e creazione di OP e AOP transazionali;
- mantenere ed elevare il livello di qualità dei prodotti;
- realizzare studi di fattibilità sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti;
- realizzare analisi dei sistemi produttivi e commerciali;
- progettare e realizzare attività di ricerca e sviluppo;
- realizzare ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, sull'andamento dei consumi e sullo sviluppo di nuovi prodotti e mercati;
- realizzare interventi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi;
- realizzare interventi per favorire lo sviluppo e la diffusione di tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie;
- realizzare interventi per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- introdurre certificazioni legate alla sostenibilità ambientale;
- migliorare le condizioni di commercializzazione;
- realizzare marchi commerciali dell'OP/AOP;
- introdurre sistemi certificati di qualità;
- progettare e realizzare campagne promozionali e di comunicazione;
- progettare e realizzare spazi fieristici, eventi ed iniziative di promozione e di comunicazione;
- progettare e realizzare applicazioni web e siti web dell'OP/AOP;
- migliorare le condizioni di impiego e garantire la conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questi interventi concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi settoriali:

- a) pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti e stabilizzazione dei prezzi alla produzione;
- b) concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
- c) miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione;
- d) ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell'economia e rafforzino gli sviluppi del mercato;
- e) promozione, sviluppo e attuazione:
- i) di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell'ambiente;
- ii) pratiche di produzione resilienti ai parassiti e alle malattie;
- iv) della riduzione dei rifiuti nonché dell'utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;
- v) della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell'acqua, del suolo e dell'aria
- f) contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi
- g) incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l'altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell'Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri;
- h) promozione e commercializzazione dei prodotti;
- i) incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati;
- j) prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente;
- k) miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

L'intervento opera in sinergia con gli altri interventi settoriali che contribuiscono al raggiungimento dei medesimi obiettivi

6 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

A norma dell'articolo 44 del Regolamento sui Piani Strategici della PAC il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

- 1. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da ciascun beneficiario;
- 2. somme forfettarie;
- 3. costi unitari:
- 4. finanziamento a tasso fisso.

Livello di aiuto e calcolo

A norma dell'articolo 52(1) del Regolamento UE 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi effettivamente versati dai soci dell'OP/AOP sul fondodi esercizio, disciplinato dall'articolo 52, ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

L'intensità dell'aiuto può raggiungere il 60% nei casi previsti dall'art.52(3) e l'80% secondo quanto stabilito all'articolo 52(4) e (5) del Regolamento UE 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 52(2) del suddetto regolamento, l'aiuto finanziario dell'Unione è comunque limitato: 1.

- 1. al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;
- 2. al 4,5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;
- 3. al 5% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

I suddetti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessiagli obiettivi di cui all'articolo46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri.

Ai sensi dell'articolo 23 (3) del regolamento delegato UE 2022/126 per i costi amministrativi e del personale legati alla gestione del fondo operativo o per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma operativo si prevede un tasso forfettario fisso del 2% del fondo operativo approvato, che comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione, sia il contributo dell'organizzazione di produttori, dell'associazione di organizzazioni di produttori, dell'organizzazione transnazionale di produttori, dell'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

7 Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Gli interventi presenti nei programmi delle OP/AOP dovranno soddisfare i requisiti della legislazione secondaria (atto delegato) discendente relativamente al settore ortofrutticolo. Indicazioni in merito saranno contenute, se necessario, anche in disposizioni nazionali applicative di dettaglio.

Aiuto finanziario nazionale

A norma dell'articolo 53 del regolamento UE 2021/20115, nelle Regioni ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al 20% della intera produzione ortofrutticola regionale, potrà essere attivata la procedura per la concessione dell'aiuto finanziario nazionale, alle condizioni stabilite anche dalla legislazione secondaria.

Complementarità e coerenza degli interventi selezionati con altri interventi nazionali o regionali previsti nel PSN

L'intervento settoriale riveste valenza nazionale, pertanto, gli elementi di programmazione nazionali e regionali per il settore operano in coerenza con le finalità perseguite.

La flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita, a condizione di una verifica in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, anche attraverso un sistema informativo basato sul fascicolo aziendale.

Il rispetto del criterio di complementarietà è verificato dalle Autorità competenti per l'approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale. Se un dato intervento, al momento della presentazione del programma operativo o della sua modifica annuale non risulta finanziabile nell' ambito dello SR per assenza di bandi aperti o di risorse disponibili, l'intervento può essere inserito nel programma operativo previa comunicazione all'autorità di gestione regionale.

Gli interventi di tipo settoriale nel settore ortofrutticolo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE e, pertanto, non sono soggetti alla valutazione degli aiuti di Stato.

8 Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 2, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)

2

Gli interventi ammissibili non comportano pagamenti diretti a produttori o trasformatori e sono tra quelli specificamente elencati come coerenti con l'OMC nell'allegato II, paragrafo 2.